

R. G. numero 2083/ [REDACTED]



**TRIBUNALE DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Il Giudice designato, dott.ssa [REDACTED]

esaminati gli atti della domanda di liquidazione del patrimonio proposta da [REDACTED] e il [REDACTED] con l'ausilio del dott. [REDACTED] professionista nominato dall'O.C.C. istituito presso la Camera di Commercio di Latina;

verificata la competenza di questo Tribunale in ragione della residenza del ricorrente posta in Aprilia, via [REDACTED] (v. doc. 7 allegato alla relazione dell'OCC);

rilevata la completezza della documentazione depositata ai sensi dell'art 9 commi 2 e 3 L. 3/2012;

tenuto conto della composizione del nucleo familiare della ricorrente (v. doc. 7 allegato alla relazione dell'OCC) e delle spese indicate come necessarie per il suo sostentamento (v. doc. 6 allegato al ricorso);

letta la relazione del dott. [REDACTED] redatta ai sensi del 3 comma dell'art. 14 *ter* L. cit. e rilevato che la domanda soddisfa i requisiti previsti dalla stessa norma;

osservato che non sono stati rilevati dal Professionista incaricato, né emergono dalla documentazione depositata, atti in frode ai creditori.

P.Q.M.

visto l'art. 14 *quinqies* L. 27.1.2012 n. 3;

1. dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio richiesta da [REDACTED];

2. nomina liquidatore il dr. [REDACTED]



3. dispone che la domanda di apertura della liquidazione ed il presente decreto vengano comunicati ai creditori, a cura del Professionista incaricato, con le modalità previste dall'art. 15, 7° comma L. 3/2012 entro il [REDACTED]
4. dispone che la domanda ed il presente decreto a cura del Professionista incaricato, sul sito internet del Tribunale di Latina;
5. dispone che, sino al momento dell'esecuzione della liquidazione (così interpretandosi il riferimento contenuto nel comma 2 lett. d dell'art. 14 *quinquies* alla definitività del provvedimento di omologazione qui non previsto), non possano essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore;
6. ordina la trascrizione del presente decreto sui beni immobili e/o mobili registrati facenti parte del patrimonio a cura del liquidatore;
7. ordina la consegna al liquidatore dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione con autorizzazione a che il ricorrente mantenga il possesso della propria autovettura sino alla vendita;
8. determina in € 1.850 mensili (secondo quanto indicato nell'allegato 6 al ricorso) l'importo del reddito del ricorrente non ricompreso nella liquidazione ai sensi degli artt. 14 *quinquies* 2° comma lett. f e 14 *ter*, 6° comma lett. b in quanto destinato al suo sostentamento.

Si comunichi al ricorrente ed al liquidatore a cura della cancelleria.

Latina, [REDACTED]

Il Giudice
Dr.ssa [REDACTED]

